



Istituto di Istruzione Superiore – IPSAR “Piranesi”

Via Magna Graecia – Località Santavenere 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel 0828 1991160 – fax 0828 1991159

Sedi associate

IPSAR di Gromola 0828 861151 – fax 0828 1818830 – IPSAR di Albanella Tel/fax 0828 781207

Liceo Scientifico di Capaccio tel/fax 0828 814077

Codice meccanografico SAIS05700B – C.F. 90021770657

E-mail sais05700b@istruzione.it – pec sais05700b@pec.istruzione.it

Sito web: www.iispiranesi.edu.it

codice univoco fatturazione elettronica: **UFHZQD** – codice univoco IPA: **iisip_0**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IPSAR - "PIRANESI"-CAPACCIO
Prot. 0013052 del 20/09/2025
VII (Uscita)

Capaccio Paestum, 20/09/2025

Al personale docente e ATA

Al Dsga

All' Albo/sito

CIRCOLARE n. 16

OGGETTO: Normativa sulle incompatibilità e procedura di autorizzazione per lo svolgimento della libera professione e conferimento di incarichi esterni.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale dipendente sulle disposizioni normative in materia di incompatibilità e autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività professionali esterne e per il conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati. Premesso che il personale della scuola (come tutti gli impiegati pubblici) non può svolgere attività extraistituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, sono previste comunque delle eccezioni per attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Le tipologie sono così distinte:

- 1. Incompatibilità assolute** (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta). Ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale non può:
 - esercitare attività commerciale, industriale e professionale
 - assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
 - accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (sono escluse le società cooperative);
 - tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico);
 - svolgere attività continuative in favore di un'altra amministrazione pubblica.

NB. Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, sia come dipendente (solo presso privati) sia come

lavoratore autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL- Comparto scuola 2007).

2. Attività compatibili (subordinate all'autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n.165/2001)

- l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Affinché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale;
- incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
- cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.

Per il personale che non abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva e/o svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Le **condizioni e i criteri** in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sano quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Pertanto coloro che intendono svolgere altre attività, per verificarne la compatibilità, sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. L.vo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art. 1 cc. da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica);
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.

L'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si indicano inoltre per completezza le attività pienamente compatibili per le quali non si necessita di autorizzazione:

- attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quale la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (es. volontariato presso un sindacato);
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente un rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

Le istanze vanno presentate attraverso la modulistica allegata alla presente debitamente compilata ed inviata a mezzo email all'indirizzo sais05700b@istruzione.it con all'oggetto "richiesta autorizzazione libera professione"

Si coglie l'occasione per ribadire la richiesta va effettuata prima dell'inizio dell'attività libero professionale, dichiarando inoltre che trattasi di prestazione non continuativa e coordinata:

art.7, D. lgs 165/2001: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Cerrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39 del 1993